



## TRIBUNALE DI BELLUNO

**Numero** 5/17 CP  
**Debitore** Società Alfa

Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Antonella CONIGLIO GIULIANA	Presidente
Dott. Umberto GIACOMELLI	Giudice
Dott. Paolo VELO	Giudice estensore

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 162 LF

1) La Società Alfa, in persona del X-X-X, con sede legale in X-X-X, ha depositato il 23.02.17 ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, LF, prospettando la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 182 bis LF.

1.1) Il Tribunale, con decreto del 10.03.17, ha dichiarato ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo, ha nominato il Giudice delegato alla procedura ed assegnato termine di sessanta giorni per il deposito della domanda di concordato preventivo, prescrivendo inoltre obblighi informativi;

1.2) il Tribunale, con successivo decreto del 01.06.17, ha provveduto alla richiesta proroga del termine di sessanta giorni originariamente concesso, assegnando ulteriori sessanta giorni per il deposito della domanda di concordato preventivo;

1.3) La Società Alfa non ha presentato, nel termine come prorogato, l'accordo di ristrutturazione o la proposta di concordato preventivo, con la relativa documentazione, ed il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile con decreto del 26.09.17.

2) Il 31.07.17 la società ha depositato istanza di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il Tribunale, con decreto del 29.09.17, ha dichiarato inammissibile l'istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, per il difetto di una indispensabile condizione di attuabilità dell'accordo (garanzia offerta dall'Ente Consortile, condizione per l'erogazione del mutuo bancario attraverso il quale sarebbero state reperite le necessarie risorse finanziarie), come ritenuta dall'attestatore.

3) Il 20.09.17 la società ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità.

Il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti previsti per l'ammissibilità del ricorso.

In particolare:

3.1) non sembra rispettato il disposto di cui all'art. 160, comma 2, LF, laddove stabilisce che il trattamento stabilito per ciascuna classe di creditori non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Il piano prevede pagamenti rateali con tempistiche che comportano la prioritaria soddisfazione di crediti con privilegio inferiore e financo chirografari, anteposti a crediti ipotecari e a crediti prededucibili;

3.2) per quanto attiene al mutuo bancario assistito da garanzia ipotecaria, viene prevista una moratoria nei pagamenti di 24 mesi, laddove l'art. 186 bis, comma 2, lettera c), LF prevede che il piano possa prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione; nel proseguo, è previsto un pagamento rateale in 120 rate mensili (ben oltre quindi la durata del piano) che, come si è detto, viola inoltre l'ordine delle cause legittime di prelazione. La ristrutturazione del mutuo ipotecario in questa forma non pare ammissibile nel quadro di una proposta di concordato preventivo;

3.3) non risulta sussistente il presupposto previsto dall'art. 186 bis, comma 2, lettera a), LF, il quale prevede che il piano debba contenere un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa;

3.4) l'attestazione dell'esperto (Dott. X-X-X - allegato 22), conseguentemente, non prende in esame il presupposto sopra indicato. Essa non sembra inoltre avere comparato in modo analitico gli esiti del proposto concordato in continuità rispetto alla liquidazione dei beni, né avere valutato analiticamente la situazione prospettica dell'azienda con riferimento ai ricavi attesi ed ai costi prevedibili;

3.5) è prevista, con argomenti del tutto generici, la trasformazione della società di persone in società di capitali, nella fase successiva all'omologa del concordato; non sembra ammissibile, da un lato, prevedere la trasformazione della società senza la previsione contestuale della valutazione di compatibilità con le finalità e/o lo stato della procedura concorsuale, che pare spettare necessariamente al Tribunale (art. 2499 cc); non sembra neppure ammissibile, d'altro lato, inserire tale prospettiva nella proposta concordataria sulla quale devono esprimersi i creditori; si tratta di un evento non attinente ai contenuti previsti per il piano concordatario, disomogeneo rispetto agli stessi, idoneo ad influire in modo irreversibile sulla struttura della responsabilità patrimoniale della società e suscettibile altresì di introdurre differenze nell'apprezzamento del piano da parte dei diversi creditori, a seconda che gli stessi possano fruire o meno di garanzie personali dei soci;

3.6) Non è chiaro il significato della proposta laddove espone (pagina 38) che "... il piano destina parte dei flussi di cassa attesi al pagamento del debito non iscritto a ruolo in n. 72 rate mensili e dei debiti iscritti a ruolo già rateizzati secondo le scadenze concordate con l'Ente".

Si deve osservare che non è stato chiarito quale accordo sia stato raggiunto con l'Ente impositore, né l'epoca dello stesso (anche considerato che, ove in costanza di procedura di concordato preventivo, la stipula dell'accordo sarebbe stata soggetta all'autorizzazione del Tribunale); anche con riferimento a questa previsione non pare si possa ritenere rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione;

4) Il Collegio, benché il presente ricorso consegua a due ricorsi precedenti e sia pendente istanza di fallimento, ritiene necessaria, ai fini della corretta esplicazione del contraddittorio, la fissazione di udienza ai sensi dell'art. 162, comma 2, LF, che si svolgerà davanti al Giudice delegato, con assegnazione alla società di termine per deduzioni.

5) Considerato l'ambito della decisione relativa all'ammissibilità della proposta concordataria rimessa al Tribunale (come delineato dall'autorevole orientamento espresso da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24970 del 06/11/2013 - Rv. 628780, "In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato...") e tenuto conto della complessità, anche sotto il profilo tecnico, dei rilievi svolti in questa sede, il Collegio ritiene opportuna la nomina di un Consulente Tecnico dell'Ufficio, in persona della Dott.ssa X-X-X, già nominata Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo preliminare (e dichiarata inammissibile con decreto 26.09.17); ella presenzierà all'udienza e renderà oralmente parere sul contenuto della proposta concordataria, fatta salva la possibilità di formulare ulteriori quesiti specifici;

6) Ritenuto che il presente provvedimento debba essere comunicato, oltre che alla società, al Pubblico Ministero, al Commissario giudiziale nominato ed ai creditori che hanno presentato istanza di fallimento

#### **per questi motivi**

Fissa l'udienza ai sensi dell'art. 162 LF per l'audizione del debitore in camera di consiglio e per tutti gli incombenti previsti il giorno **07.11.17 alle ore 12,20**, davanti al Giudice delegato, dott. Paolo Velo;

assegna alla Società Alfa termine sino al 02.11.17 per il deposito di eventuali deduzioni;

nomina CTU la Dott.ssa X-X-X;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato alla Società Alfa, al Pubblico Ministero, al CTU nominato ed ai creditori che hanno presentato istanza di fallimento, a cura della Cancelleria;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Belluno, 13 ottobre 2017

Il Giudice estensore  
Dott. Paolo VELO

Il Presidente  
Dott.ssa Antonella CONIGLIO GIULIANA



Fallimenti e Società.it